



RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO

IL PUNTO SULLE TRATTATIVE

Come avevamo preannunciato, sono ripartite nel mese di gennaio le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore domestico: affermare che siamo a buon punto per concludere vorrebbe dire essere troppo ottimisti, ma certamente sono stati fatti dei grandi passi in avanti.

Sulla classificazione del personale, che costituiva certamente un difficile nodo da sbrogliare, dobbiamo registrare un significativo avvicinamento delle posizioni.

Sulle altre numerose richieste sindacali, sempre in tema di normativa, ci si trova in una posizione di stallo perché per alcune di esse le Organizzazioni dei datori di lavoro, Assindatcolf in testa, sono assolutamente contrarie a prenderle in considerazione; si tratta in certi casi di pretese che stravolgerebbero la natura stessa di questa tipologia di rapporto di lavoro! E questo lo abbiamo detto con assoluta fermezza fin dall'inizio.

MEMENTO

Ricordarsi che occorre segnalare anche alla Questura la cessazione del rapporto di lavoro, sia per la colf convivente che per la colf a ore.

DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2006

segue dalla 1ª pagina

Sia le quote di 45.000 unità che le quote di 38.000 unità di provenienza determinata saranno ripartite, come in passato, per Regione e per Provincia.

Contemporaneamente verrà emanato un decreto che fissa gli ingressi per i cittadini neocomunitari per un numero di 170.000 unità.

Le novità che caratterizzano i flussi del corrente anno sono legate alla necessità di semplificare le procedure burocratiche per i datori di lavoro e per questo il Ministero dell'Interno ha stretto un accordo con le Poste Italiane al fine di velocizzare l'acquisizione delle domande.

In concreto le novità risultano:

- l'entrata in vigore del decreto dopo una settimana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non più il giorno dopo come avveniva in passato;
- la presentazione delle domande al competente Sportello Unico per l'immigrazione;
- l'utilizzo di moduli a lettura ottica;
- la presentazione delle domande scagliata in relazione alle differenti quote di lavoratori (lavoratori stagionali ecc..).

Su altri punti, laddove si tratta di riconoscere dignità al lavoro di colf e assistenti familiari, concordiamo con i rappresentanti dei lavoratori.

Il contratto potrà essere firmato soltanto dopo che sarà stato raggiunto l'accordo sulle richieste di carattere economico e quindi bisogna prevedere ancora due o tre mesi di trattativa.

Come sempre ci premureremo di tenere informati i nostri lettori.

CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

L'articolo 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che oggi prendiamo in considerazione, tratta della variazione periodica della retribuzione.

In un certo senso possiamo dire che in questo settore l'aggiornamento dei minimi tabellari, rispetto alla generalità dei Contratti Collettivi, è stato introdotto precorrendo i tempi.

L'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, nei contratti collettivi dei settori industriali, è stato infatti introdotto, con **cadenza biennale**, a seguito dell'accordo 23 luglio 1993 tra Confindustria e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; questo pertanto accadeva quando già da qualche decennio, il contratto collettivo del nostro settore prevedeva che **annualmente** le parti si dovevano incontrare presso il Ministero del lavoro per stabilire la variazione dei minimi retributivi sulla base della variazione del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevate dall'ISTAT.

Per quanto riguarda il meccanismo di questa operazione, la cosa migliore è lasciare parlare il Contratto.

Articolo 34 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

PER CONOSCERCI

- ci si può rivolgere alla più vicina Sezione Assindatcolf (vedi indirizzo a pag. 8 del notiziario);
- ci si può rivolgere alla Sede Nazionale, in Via del Tritone, 61, scala d, 00187 Roma;
- si può telefonare alla Sede Nazionale (numero verde 800.162.261, oppure 06.6781122 - 06.6781131);
- si può inviare un fax al n. 06.69380292;
- si può inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@assindatcolf.it;
- si può consultare il nostro sito internet: www.assindatcolf.it.

La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.

Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

GENOVA: 5° CORSO BADANTI

Da una nota comparsa su "Il Secolo XIX" del 4 gennaio scorso apprendiamo che l'ASCOSCOM di Genova, attraverso il Comitato Terziario Donna, ha organizzato un corso per assistenti domiciliari per anziani. Questa iniziativa, che è giunta ormai alla 5ª edizione, prevede lo svolgimento di un corso teorico-pratico al termine del quale viene rilasciato un attestato di frequenza. La partecipazione è a titolo gratuito.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL C.U.D.

Il Ccnl del settore domestico, all'art. 30, prevede l'obbligo del rilascio di una dichiarazione sostitutiva del CUD al lavoratore domestico. In relazione a questa disposizione il datore di lavoro, entro il 15 marzo, deve consegnare al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare degli importi erogati

nell'anno 2005, evidenziando se sono stati erogati a titolo di retribuzione o a titolo di liquidazione.

Questa dichiarazione, oltreché per i normali adempimenti fiscali, è necessaria ai lavoratori extracomunitari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.